

# ACCORDO CULTURALE TRA L'ITALIA E LA FRANCIA

*Parigi, 4 novembre 1949*

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica Francese, consapevoli della comunità dei principi sui quali si fonda la vita intellettuale dei loro due paesi e desiderando rendere ancora più strette le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche, accademiche che da tanti secoli esistono fra i loro due popoli, animati dal desiderio di proseguire in tale campo l'opera di riavvicinamento fra l'Italia e la Francia già in sviluppo sul piano economico nel quadro della Unione doganale, hanno deliberato di concludere allo scopo un Accordo, e a tal fine hanno designato quali loro Plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica Italiana, l'Onorevole Carlo Sforza, Ministro degli Affari Esteri;

il Presidente della Repubblica Francese, il Signor Robert Shuman, Ministro degli Affari Esteri.

ART. 1 – Il Governo Italiano e il Governo Francese accorderanno reciprocamente ogni facilitazione alla creazione e al funzionamento di quattro Istituti di alta cultura, che avranno il compito di diffondere la mutua conoscenza delle civiltà dei due Paesi e di sviluppare le relazioni nel campo delle lettere, delle scienze e delle arti.

I quattro Istituti saranno:

*per l'Italia:*

l'Istituto italiano di Parigi,  
un istituto da creare a Strasburgo  
un istituto da creare a Marsiglia  
un istituto da creare a Lione,

*per la Francia:*

l'Istituto francese di Firenze,  
l'Istituto francese di Napoli,  
il Centro Culturale Francese di Roma,  
un Istituto da creare a Milano.

ART. 2 – Il Governo Italiano e il Governo Francese continueranno ad accordare ogni facilitazione agli Istituti d'istruzione secondaria francesi e italiani attualmente esistenti in Italia e in Francia e cioè:

Liceo Chateaubriand a Roma  
Liceo Leonardo da Vinci a Parigi

ART. 3 – Le Alte Parti Contraenti si scambieranno ogni utile notizia sulle cattedre di lingue e letteratura francese esistenti in Italia e sulle cattedre di lingue e letteratura italiana esistenti in Francia.

ART. 4 – Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna a ricevere, in numero equivalente, nelle proprie Università, lettori di francese in Italia e di italiano in Francia, provvisti di un titolo almeno uguale alla *licence* o alla laurea e che saranno inviati dall'altra Parte Contraente.

La Commissione Mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo sottoporrà ai due Governi un progetto che determinerà le università presso le quali saranno nominati i lettori e il modo di retribuirli.

ART. 5 – Le Alte Parti Contraenti provvederanno a migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie italiane e l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole secondarie francesi favorendo, con misure appropriate, il perfezionamento dei professori rispettivi e creando dei posti di "assistenti" sulla base della reciprocità.

La Commissione Mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo sottoporrà ai due Governi un progetto che determinerà gli Istituti di istruzione presso i quali saranno nominati detti assistenti e il modo di retribuirli.

ART. 6 – Le Alte Parti Contraenti procureranno di migliorare le condizioni con le quali i titoli universitari conseguiti nel corso o al termine degli studi e i diplomi conseguiti in ciascuno dei due Paesi potranno essere ammessi all'equivalenza nell'altro Paese, sia nei diversi Istituti di istruzione, sia in casi da determinarsi, per l'esercizio professionale.

Sin d'ora ciascuna delle Alte Parti Contraenti, confermando l'equivalenza teoricamente riconosciuta a favore dei cittadini dell'altra Parte fra il diploma di maturità e il *baccalauréat*, s'impegna a estendere tale equivalenza, in seguito a decisione presa su domanda individuale e in conformità alla procedura richiesta in ciascuno dei due Paesi:

- a) i propri cittadini residenti all'estero i quali non abbiano avuto la possibilità di presentarsi candidati al titolo nazionale;
- b) ai cittadini dei Paesi terzi.

La Commissione Mista prevista all'articolo 10 del presente Accordo avrà il compito di studiare ogni mezzo destinato a sviluppare e perfezionare il sistema di equivalenza fra i titoli o diplomi italiani e francesi.

ART. 7 – Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a favorire i contatti diretti tra le Università e gli altri organismi di alta cultura, studiando la possibilità di organizzare sulla base della reciprocità:

- a) scambi di professori, di conferenzieri, di studenti e di ricercatori;
- b) corsi di vacanze destinati agli studenti e ai professori;
- c) viaggi collettivi;
- d) scambi regolari di pubblicazioni ufficiali e di quelle provenienti da Università, Accademie, Società scientifiche ed enti culturali in genere;
- e) scambi di borsisti.

ART. 8 – Le Alte Parti Contraenti procureranno di far meglio conoscere la loro cultura attraverso l'organizzazione nell'altro Paese interessato di conferenze, concerti, mostre e manifestazioni artistiche o teatrali, nonché attraverso il film, la radio e la televisione.

ART. 9 – I due Governi concorderanno, secondo una procedura da stabilire, ogni facilitazione all'entrata nei loro rispettivi territori di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni

artistiche, dischi fonografici, film documentari, destinati a Istituti di carattere educativo e culturale, sotto la riserva che tali articoli non siano oggetto di operazioni commerciali.

Inoltre i libri, le riviste, i giornali e le pubblicazioni periodiche, nella misura in cui non costituiscono essenzialmente un articolo di lusso, nonché la musica manoscritta o stampata, non saranno gravati altro che dai diritti o tasse previsti per gli articoli nazionali corrispondenti.

ART. 10 – Per favorire l'applicazione del presente Accordo e al fine di formulare ogni proposta da sottoporre ai rispettivi Governi e destinata ad adeguare l'Accordo agli ulteriori sviluppi delle relazioni tra i due Paesi, sarà costituita una Commissione Mista italo-francese.

Detta Commissione si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente a Roma e a Parigi.

Essa comprenderà 5 rappresentanti di ciascuno dei due Paesi designati dai rispettivi Governi, e sarà presieduta da uno dei rappresentanti del Paese in cui si riunirà.

Ove occorra, la Commissione potrà aggregarsi degli esperti a titolo di consiglieri tecnici.

ART. 11 – Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle parti Contraenti. In tal caso l'Accordo cesserà d'aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia. Tuttavia le facilitazioni concesse agli organismi di cui agli articoli 1 e 2 saranno reciprocamente mantenute per altri sei mesi.

ART. 12 – Il presente Accordo sarà ratificato nel più breve tempo possibile e lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma.

Esso entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Parigi, in doppio esemplare, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede, il 4 novembre 1949.

*Per l'Italia*  
CARLO SFORZA  
PIETRO QUARONI

*Per la Francia*  
ROBERT SHUMAN  
IVON DELBOS